



ALLEGATO A alla Dgr n. 1479 del 12 agosto 2013

pag. 1/4

SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE VENETO E ARPAV PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (POR FESR 2014 – 2020).

TRA

la Regione Veneto, che in seguito sarà chiamata per brevità “Regione”, C.F. 80007580279, rappresentata dal dott. _____, Dirigente *pro tempore* della Direzione Regionale Programmazione, domiciliato per la sua carica presso la sede in Dorsoduro 3494/A - Venezia, che interviene nel presente atto, giusta Deliberazione n. _____ del _____

E

l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, che in seguito sarà chiamata per brevità “ARPAV”, C.F. 92111430283, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore* dott. _____, domiciliato per la sua carica presso la sede legale in via Matteotti, 27 – Padova, che interviene nel presente atto, giusta Deliberazione _____ n. ____ del _____

di seguito congiuntamente definite “**Le Parti**”

PREMESSO CHE

- in vista della nuova programmazione comunitaria 2014 – 2020, è stata avviata la redazione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR 2014 - 2020);
- è necessario procedere, parallelamente alla stesura del Programma, all’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), al fine di valutare gli impatti che il programma stesso potrebbe produrre sull’ambiente, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Testo Unico Ambientale (TUA) e della D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009;
- si ritiene necessario a tal fine l’apporto dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), che dispone di specifica e consolidata competenza in materia ambientale, e delle professionalità idonee allo svolgimento dell’incarico;
- l’ARPAV in quanto ente strumentale della Regione del Veneto, ai sensi della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV)” e del proprio statuto, svolge attività prevalentemente per conto della Regione del Veneto;
- la medesima Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 configura l’esistenza di un controllo da parte della Regione sull’Agenzia assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo);
- tra le funzioni dell’Agenzia, così come sancite dall’art. 3, comma 2, lett. i) ed m) della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è previsto il supporto tecnico - scientifico alla Regione per elaborare piani, progetti e valutazioni in materia ambientale;
- l’art. 6, comma 6 della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 prevede che L’ARPAV possa stipulare convenzioni o accordi con la Regione e altri soggetti pubblici, per la prestazione di incarichi ed attività aggiuntivi, alla condizione che sia garantita la fornitura di quanto già previsto nelle convenzioni e negli accordi di programma previsti ai commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo 6.
- l’attività in oggetto si configura come attività istituzionale di natura non obbligatoria contemplata dal regolamento dell’Agenzia, che è stato valutato favorevolmente dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 232 del 10 febbraio 2009.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Articolo 1 – Oggetto dell’incarico**

Oggetto della presente convenzione, così come previsto dall’art. 3, comma 2, lett. i) ed m) della L.R. n. 32/1996, è il supporto tecnico – scientifico di ARPAV alla Regione, per la redazione del rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR 2014 – 2020).

Articolo 2 – Obbligazioni delle Parti

ARPAV si impegna a produrre i documenti necessari al completamento della procedura di VAS del POR FESR 2014 – 2020, nel rispetto dei contenuti indicati nell’allegato VI del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (TUA), nonché delle procedure individuate nell’allegato A) della DGRV n. 791 del 31 marzo 2009. In particolare dovrà, in stretto contatto con la Direzione Programmazione e secondo le indicazioni da essa fornite:

- a) redigere, sulla base del documento preliminare di Programma prodotto dalla Regione, il Rapporto Ambientale preliminare;
- b) fornire alle strutture regionali il supporto tecnico scientifico nella fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale;
- c) predisporre il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto stesso;
- d) prestare alle strutture regionali il supporto tecnico-scientifico per le controdeduzioni alle osservazioni pervenute su aspetti di carattere ambientale di sua competenza, collaborando comunque con le stesse e, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione, fino all’approvazione definitiva del Programma.

La Regione si impegna a corrispondere ad ARPAV l’importo stabilito con le modalità e i termini di cui al successivo art. 4.

La Regione, tramite la Direzione Programmazione, esegue il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 3 – Decorrenza e durata. Recesso

Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione, fino all’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma in oggetto.

L’ARPAV si obbliga a consegnare il rapporto ambientale entro il 30 novembre 2013.

La Regione, tramite la Direzione Programmazione, si impegna a consegnare all’ARPAV, con anticipo di almeno 20 giorni rispetto ai termini indicati al punto precedente, la versione della proposta definitiva del POR FESR 2014 – 2020 da sottoporre alla Giunta Regionale.

L’ARPAV si impegna altresì a garantire la propria collaborazione, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione, fino all’approvazione definitiva del Programma in argomento.

Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicare all’altra Parte, mediante raccomandata A/R, con un preavviso scritto di almeno 60 gg; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al corrispettivo per le attività espletate sino alla data in cui il recesso produce effetto.

Le parti potranno concordare una proroga dei termini di consegna sulla base delle esigenze che potranno emergere in fase di redazione del Programma stesso.

Articolo 4 – Compenso

Per le attività oggetto della presente convenzione la Regione, ai sensi dell'art. 27, lett. c) della Legge Regionale n. 32/1996 e s.m.i., corrisponderà ad ARPAV, a fronte del perfetto adempimento delle obbligazioni, l'importo di euro 33.880,00 (IVA e ogni altro onere incluso, se dovuto), entro 60 gg, dall'adozione da parte della Giunta Regionale della proposta di POR FESR 2014 – 2020.

L'importo troverà copertura nell'ambito dell'Asse 6 "Assistenza Tecnica", Azione 6.1.1 "Programmazione, gestione, monitoraggio e controllo (cod. azione 2A611) del POR CRO FESR 2007-2013.

Articolo 5 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale:

- per ARPAV: il Dirigente del Servizio Coordinamento Osservatori regionali e Segreterie Tecniche;
- per Regione: il Dirigente della Direzione Programmazione.

Articolo 6 – Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. i., a cura e spese a carico del richiedente ed è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i., con oneri a carico di ARPAV.

Articolo 7 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La Regione nomina ARPAV, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, come previsto dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i. a tal fine ARPAV dovrà comunicare alla Regione i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.

Articolo 8 – Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di cui ARPAV verrà in possesso, durante l'esecuzione delle attività oggetto della convenzione, dovranno essere considerate riservate.

È fatto divieto ad ARPAV di utilizzare e di trasferire ad altri in qualsiasi formato o di pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopracitate e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti o espressa autorizzazione di parziale o totale pubblicazione da parte della Regione.

ARPAV si impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 9 – Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, non risolubili mediante accordo bonario, sono riservate alla giurisdizione del Foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia, in data

Per la Regione del Veneto

Il Dirigente della Direzione Programmazione

Per ARPAV

Il Direttore Generale

.....

Articolo 10 – Clausole vessatorie

L'ARPAV, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articolo 3.

Per la Regione del Veneto

Il Dirigente della Direzione Programmazione

Per ARPAV

Il Direttore Generale
